



COMUNE DI MONTICELLI D' ONGINA

Prot. N° 4070

Ordinanza N° 26 del 24.04.2024

OGGETTO: Ordinanza a proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari di immobili posti in fregio alla rete ferroviaria funzionale al taglio della vegetazione interferente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO L.L.P.P.

RICHIAMATA la nota RFI – Rete Ferroviaria Italiana prot. UA22/4/2024 RFI-VDO-DOIT.MI.UT.LS\A0011\P\2024\0002037 che richiama l'attenzione ai possibili effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree finitime alle linee ferroviarie, può avere in occasione di eventi meteorologici avversi nonché in caso in caso di incendio;

DATO ATTO che con la medesima nota: ...(omissis)... *“si chiede l’emanazione di ordinanza contingibile e urgente con l’imposizione dell’obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità nonché comportare interruzione del pubblico servizio”* ...(omissis)...;

RICHIAMATO il D.P.R. 753/’80 recante *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”* ed in particolare richiamate le seguenti disposizioni:

- art. 52 che dispone: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1.50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei”* ...(omissis)...;
- art. 55 che dispone: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”* ...(omissis)...;

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 Monticelli d’ Ongina (PC)

Telefono: 0523-820441 Fax: 0523-827682

Codice Fiscale e Partita IVA: 00182220335

mail: lavori-pubblici@comune.monticelli.pc.it – pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

RILEVATO che molte proprietà finitime alla rete ferroviaria versano in uno stato di abbandono ed incuria e che la relativa vegetazione si protende verso la ferrovia costituendo una fonte di potenziale pericolo;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati confinanti con il suolo di RFI, il taglio di rami e comunque la potatura della vegetazione interferente con la ferrovia;

VISTI gli artt. 50 comma V) e 54 comma II) del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n° 12 del 25.11.2022 con il quale sono state assegnate le funzioni gestionali previste dall'art. 107, co. 2 e 3 del TUEL al responsabile individuato come titolare della posizione organizzativa del Servizio Tecnico LL.PP., del Comune di Monticelli d'Ongina, Arch. Gian Luca Fumi.

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari o detentori a qualunque titolo degli immobili posti in fregio alle reti ferroviarie interne al territorio comunale, nel rispetto di eventuali vincoli ambientali e paesaggistici, di provvedere immediatamente e costantemente ad effettuare i seguenti interventi:

1. Immediato taglio di rami e alberi che, in caso di caduta, possa interferire con l'infrastruttura ferroviaria determinando una situazione di potenziale pericolo e/o interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
2. Immediata rimozione di ramaglie eventualmente caduti in prossimità della rete ferroviaria per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta funzionalità della rete ferroviaria.

RAMMENTA

Che in caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, nr. 753.

Nei casi intervenga una diffida per inadempienze, ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

Nel caso in cui l'inosservanza della presente ordinanza procuri dei danni, l'oblazione sarà ammessa previo risarcimento di tutti i danni arrecati.

MANDA

Copia della presente a:

- a) Ufficio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente - SEDE;
- b) Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Dir. Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – pec: rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it;
- c) Ufficio di Polizia Municipale – SEDE;

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 Monticelli d'Ongina (PC)

Telefono: 0523-820441 Fax: 0523-827682

Codice Fiscale e Partita IVA: 00182220335

mail: lavori-pubblici@comune.monticelli.pc.it – pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

d) Stazione dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina – pec: tpc28067@pec.carabinieri.it.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza sono ammesse le seguenti tutele giurisdizionali:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 133 comma 1 – lettera q) – del D.Lgs. 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

Monticelli d'Ongina, li 24.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO L.L.P.P.

(Arch. Gian Luca Fumi)
documento firmato digitalmente